

PRINCIPI

GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i servizi dei rifiuti urbani, in virtù di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Capo III del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

1) per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi.

2) per "produttore" si intende la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o di altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.

3) per "detentore" si intende il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.

4) per "gestione" si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni.

5) per "raccolta" si intende l'operazione di raccolta, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.

6) per "smaltimento" si intende il solo trattamento finale dei rifiuti, incluse le operazioni di trasformazione ritenute necessarie per il recupero o il riciclo.

7) per "Servizio" si intende il Servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal Comune.

8) per "Decreto 915" si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente.

9) per "Decreto 507" si intende il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nel testo vigente.

10) per "Delibera del Comitato" si intende la

Delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915.

Art. 3

Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati al comma 7 dell'art. 2 del Decreto 915, di seguito riportati:

- a) rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) carogne e seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n.319, e successive modificazioni.

Art. 4

Principi generali di comportamento

1. La gestione dei rifiuti, in tutte le fasi indicate al punto 6 del precedente art. 2, è condotta in osservanza dei principi contenuti nei successivi artt. 48 e 49.

2. La gestione del servizio di nettezza urbana si pone il fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti, in armonia agli indirizzi generali dettati col Decreto del Ministero dell'Ambiente 29 maggio 1991, e nell'ambito della regolamentazione regionale.

Art. 5

Rifiuti urbani

1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:

- a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 1), del

Decreto 915, ivi inclusi i locali destinati ad uso abitativo nei fondi agricoli;

b) i rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 2), del Decreto 915;

c) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico e sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 3), del Decreto 915;

d) gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 146 del 1994;

e) i rifiuti provenienti da studi, ambulatori e gabinetti non soggetti ad autorizzazione ai sensi degli artt. 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

f) i rifiuti pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

g) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a), della Delibera del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, elencati nell'allegato A del presente regolamento, con i limiti fissati nella deliberazione della Giunta Municipale n.984 del 24/05/94, come riportati nel successivo art.13;

2. Sono esclusi dall'assimilazione di cui alla precedente lettera g) i rifiuti speciali:

a) la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui e' istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani,

b) che presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso il Servizio, quali, ad esempio:

- materiali non aventi consistenza solida,
- materiali che sottoposti a compattazione producano quantita' rilevanti di percolato,
- prodotti fortemente maleodoranti,
- prodotti conferiti con cadenza periodica tale da determinare il superamento delle soglie quantitative di cui al successivo art.13.

Art. 6

Rifiuti speciali

I rifiuti speciali comprendono:

- 1) residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nel punto 1 lett. g) del precedente articolo;
- 2) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non inclusi nella lett. g) del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o

proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989, n. 20;

- 3) i residui inerti, da smaltire in particolare tipo di discarica:
 - a) sfridi di materiali da costruzione;
 - b) materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
 - c) materiali ceramici cotti;
 - d) vetri di tutti i tipi;
 - e) rocce e materiali litoidi da costruzione;
- 4) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 5) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del Decreto 915;
- 6) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;
- 7) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge

833 del 1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della stessa L. 833.

Art. 7

Rifiuti tossici e nocivi

1. I rifiuti tossici e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art. 2, comma 4, lett. 1), 2) e 5), del Decreto 915 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2 della Delibera del Comitato, riprodotto nell'allegato B.

Art. 8

Gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti è costituita dalle seguenti attività:

1) raccolta in contenitori entro i limiti della zona di raccolta obbligatoria e nelle zone con insediamenti sparsi, così come indicate nei successivi Titoli II e III del presente regolamento, a seguito delle seguenti operazioni:

a) conferimento da parte del produttore o del detentore secondo le modalità definite dal presente regolamento;

b) spazzamento dei rifiuti giacenti sulle strade e sulle aree pubbliche o soggette a uso pubblico, nonché sul demanio pubblico, nei cimiteri, nei mercati e in ogni altro luogo stabilito dal Capo III del Titolo II del presente regolamento;

c) eventuale deposito temporaneo nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti;

2) trasporto, effettuato con idonei automezzi in osservanza delle norme igienico-sanitarie vigenti;

3) smaltimento, in uno dei modi indicati nell'allegato II A alla Direttiva 91/156/CEE, che viene riprodotto in calce al presente regolamento nell'allegato C.

TITOLO II

ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

Art. 9

Individuazione

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni, nella quale il servizio è gestito in regime di privativa, è costituita:

- 1) dalle superfici dei centri abitati, come perimetrata nelle planimetrie scala 1/5000 allegato sub 1) quale parte integrante del presente regolamento;
- 2) dagli insediamenti sparsi ricompresi nei perimetri rilevati nell'intero territorio comunale.

CAPO

I

MODALITA' DELLA RACCOLTA

Art. 10

Sistemi di raccolta

1. All'interno dei perimetri di cui ai punti 1 e 2 del precedente articolo 9 il servizio di raccolta della nettezza urbana è organizzato con appositi cassonetti o bidoni e/o trespoli portasacco.
2. Il tipo di contenitore e' stabilito dal Servizio, in relazione alla funzionalità ed alle esigenze organizzative dello stesso.
3. La posizione degli stessi e' quella riportata nelle planimetrie di cui al punto 1., ed il loro eventuale spostamento e' disciplinato con Ordinanza Sindacale.
4. Le modifiche delle planimetrie e/o delle modalità organizzative del Servizio saranno fissate con apposito atto adottato dalla Giunta Municipale.

Art. 11

Dotazione dei contenitori portasacco

1. La dotazione dei contenitori portasacco deve

essere sufficiente a garantire l'accoglimento giornaliero dei rifiuti. Deve essere costituita comunque da un insieme di unità non inferiore al numero, arrotondato in eccesso, derivante dal rapporto di un contenitore ogni 10 produttori.

2. I trespoli sono sistemati, di regola, sul suolo pubblico, ovvero su proprietà privata non escluse le parti interne di edifici, qualora esigenze ambientali, estetiche o di transito veicolare e/o pedonale lo rendano necessario.

Art. 12

Dotazione di cassonetti

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze della zona servita. Di norma, è garantita una capacità minima di litri 1000 ogni 40 produttori, sistemando i cassonetti stessi a distanza non superiore a 300 metri dalla abitazione più lontana, misurata sul suolo pubblico.

2. I cassonetti sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire lo scorrimento dei cassonetti stessi e per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i progetti per la costruzione o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.

4. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di comando a pedale o manuale per permetterne agevolmente l'apertura e di segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.

Art. 13

Dotazioni per il ritiro dei rifiuti speciali assimilati

1. La gestione della raccolta dei rifiuti speciali assimilati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett.

g), avviene osservando i criteri e le modalità contenute nei commi seguenti.

2. Per i rifiuti il cui conferimento giornaliero sia inferiore ai 50 kg. ed ai 0,5 mc. di volume, la raccolta avviene nell'ambito delle attrezzature destinate ai rifiuti urbani interni, opportunamente potenziate.

3. Per i rifiuti il cui conferimento giornaliero superi, per utenza, quello indicato nel comma precedente, lo smaltimento è a cura del produttore stesso.

4. Nel caso di uso di contenitori più capienti, il Servizio individua le modifiche organizzative interne necessarie all'espletamento del nuovo servizio, programmando in particolare l'acquisto o comunque l'utilizzo di automezzi adatti.

Art. 14

Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. Il Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico.

2. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, secondo le necessarie cadenze, e, comunque, almeno una volta ogni 15 giorni. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3. Il Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti, e la disinfezione e disinfestazione delle stesse con cadenza mensile, ridotta a quindicinale nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre.

Art. 15

Modalità di conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti urbani deve essere effettuato esclusivamente utilizzando i contenitori

2. I rifiuti devono essere contenuti in appositi

involucri protettivi, salvo che si tratti di beni durevoli non ingombranti o di imballaggi, il cui volume deve essere comunque ridotto a cura del produttore per consentire il ragionevole utilizzo dei contenitori.

3. I produttori che usano sacchi di plastica unifamiliari o collettori prestano particolare attenzione per evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o appuntiti possano causare danni agli operatori addetti al servizio di raccolta.

4. I rifiuti urbani di cui al precedente art.5, punti 1 a), 1 d), 1 e), 1 g), sono conferiti negli appositi contenitori esclusivamente nei giorni feriali dalle ore 18 alle ore 6 del mattino successivo, prefestivi esclusi.

Art. 16

Usi vietati

1. E' vietato depositare al suolo o all'interno del contenitore rifiuti sciolti, rifiuti liquidi di qualsiasi sorta o incendiati. Le sostanze putrescibili devono essere contenute in involucri protettivi che ne evitino la dispersione.

2. E' vietato immettere nei contenitori dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati, quelli tossici e nocivi, quelli pericolosi e quelli per i quali sia stata attivata la raccolta differenziata.

3. E' vietato depositare i rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il produttore conserva i rifiuti medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del Servizio.

4. E' vietato abbandonare indiscriminatamente qualsiasi tipo di rifiuto nel territorio comunale.

5. E' vietata l'affissione di qualsiasi manifesto sui contenitori, ad esclusione di quelli recanti informazioni o comunicazioni del Servizio.

Art. 17

Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti

1. I rifiuti sono trasportati a cura dei produttori ai luoghi di raccolta stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

2. E' vietato depositare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti o dei trespoli o nelle relative piazzole.

Art. 18

Periodicita' della raccolta

1. Nelle zone di cui all'art. 9, il carico e il trasporto dei rifiuti sono effettuati tutti i giorni feriali, con inizio alle ore 6,00 e per un turno di lavoro.

2. Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo di questi deve essere considerato non lavorativo ai fini dei commi precedenti.

3. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità giornaliera di cui al presente articolo può essere intensificata con ordinanza sindacale motivata.

CAPO

II

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 19

Oggetti della raccolta differenziata

1. Il Servizio promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9-quater, comma 1, del DL 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni in L. 9 novembre 1988, n. 475, e del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991.

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti: vetro, carta, lattine in alluminio, ferro e simili, plastica.

3. Sono raccolti in modo differenziato, a mente dell'art. 3, comma 1, del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441, i seguenti rifiuti urbani considerati pericolosi:

- a) batterie e pile esauste;
- b) prodotti, e relativi contenitori, etichettati con il

simbolo "T" e/o "F";

c) prodotti farmaceutici.

4. I rifiuti di cui al precedente comma non possono essere conferiti nei contenitori dei rifiuti urbani interni.

Art. 20

Raccolta differenziata di vetro, plastica e metalli

1. I rifiuti in vetro, plastica e metallo devono essere conferiti in appositi contenitori forniti dal Servizio. Tali contenitori sono dislocati sul territorio comunale tenendo conto della densità abitativa e della quantità media di rifiuti prodotta, e di regola sono allocati nella stessa piazzola o area in cui insistono i contenitori per rifiuti urbani interni.

2. Per la raccolta differenziata possono adoperarsi: contenitori in vetroresina a forma di campana con sportello di svuotamento sul fondo; cassonetti; trespoli reggisacco; bidoni.

3. I contenitori di cui al comma precedente sono diversi per ognuno dei rifiuti indicati, ovvero un unico contenitore, nel caso in cui la discarica sia attrezzata alla cernita. In ogni caso, i contenitori devono essere contrassegnati con istruzioni scritte e/o colori diversi, in modo da agevolare il conferimento.

4. Le frazioni di rifiuti di cui al presente articolo sono conferiti a cura degli utenti evitando di depositarli all'esterno dei contenitori. Essi devono essere depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

5. La raccolta avviene periodicamente, e comunque quando gli operatori ecologici si avvedono che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

6. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno una volta al mese, usando le stesse modalità stabilite dal presente regolamento per i contenitori di rifiuti urbani interni.

Art. 21

Raccolta differenziata della carta

1. La carta di qualsiasi tipo è conferita dai produttori

in appositi contenitori, allocati di regola nella stessa piazzola o area in cui sono gli altri contenitori.

2. Gli utenti conferiscono nei contenitori qualsiasi tipo di carta, a condizione che non sia eccessivamente sporca o contaminata da sostanze organiche che imputridiscano. In ogni caso, la carta deve essere separata da qualsiasi altro materiale.

3. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo precedente. I contenitori devono essere lavati e disinfettati almeno due volte l'anno.

Art. 22

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi

1. Il Servizio promuove la raccolta differenziata delle pile e batterie, dei farmaci e dei prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F".

2. Le pile e batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali. Tali contenitori sono sistemati in aree individuate dall'Amministrazione Comunale.

3. I farmaci scaduti devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati in aree individuate dall'Amministrazione Comunale.

4. I prodotti e loro contenitori etichettati col simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o col simbolo "F" (infiammabili) o della fiamma, devono essere trasportati a cura dei produttori nel luogo di raccolta stabilito dall'Amministrazione Comunale e conferiti negli appositi contenitori.

5. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti periodicamente e, comunque, allorquando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti alla raccolta dei rifiuti urbani e allo spazzamento delle strade.

Art. 23

Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato

1. Il Servizio nel promuovere la raccolta differenziata, si avvale anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono contribuire alla raccolta di frazioni di rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolar modo alla raccolta differenziata e in generale alla tutela ambientale.

Art. 24

Coinvolgimento degli utenti

1. Per una migliore gestione dei rifiuti, il Servizio adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

CAPO

III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 25

Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani esterni

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione di cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, all'interno delle zone stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.

Art. 26

Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.

Per il I° anno di attuazione del presente Regolamento, per le modalità di espletamento del Servizio, si fa riferimento al "Capitolato Speciale d'Appalto per la Pulizia del Suolo dai rifiuti urbani esterni" approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.2040 del 16/11/1994.

Art. 27

Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità giornaliera

3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 28

Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.

2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguita dagli operatori addetti allo spazzamento.

3. Il fogliame raccolto deve essere conferito direttamente nei cassonetti, qualora sia di quantità limitata, oppure accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

Art. 29

Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.

2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

SERVIZI ACCESSORI

Art. 30

Lavaggio e disinfezione delle strade

1. Il servizio di lavaggio e/o disinfezione deve essere eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi programmati o imprevisti.

2. Le operazioni necessarie devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di cisterna per l'acqua, di eventuali contenitori per i disinfettanti, di pompe adeguate, di spruzzatori e di ogni altro strumento idoneo al più efficace e funzionale svolgimento del servizio stesso.

3. Nel corso dello svolgimento delle operazioni, gli automezzi di cui al comma precedente devono osservare un'andatura non superiore ai 10 Km/h, in modo da spargere uniformemente acqua e/o liquido disinfettante su tutta la superficie interessata.

Art. 31

Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.

2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire direttamente la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni.

3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti.

5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.

6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica

dai rifiuti eventualmente formatisi. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

TITOLO III

ZONE CON INSEDIAMENTI SPARSI

Art. 32

Insedimenti sparsi

1. Per insediamenti sparsi si intendono gli edifici sparsi adibiti a residenza principale, secondaria o a sede di attività e servizi unitamente alle relative aree scoperte di pertinenza.

2. Il Servizio estende il regime di privativa della raccolta dei rifiuti urbani interni nelle zone con insediamenti sparsi in tutto il territorio comunale.

CAPO I

MODALITA' DEL SERVIZIO

Art. 33

Raccolta dei rifiuti

1. I rifiuti urbani interni prodotti negli insediamenti sparsi di cui al comma 1 del precedente articolo sono conferiti dai produttori osservando le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento.

2. Per la raccolta sono usati contenitori del tipo cassonetti e/o trespoli reggisacco, aventi le caratteristiche tecniche indicate ai precedenti artt. 11 e 12.

3. I contenitori sono sistemati in apposite aree di alloggiamento, individuate in modo da non ostacolare il passaggio veicolare e pedonale. Essi vengono allocati in ragione del numero degli insediamenti sparsi esistenti e delle tipologie di rifiuti prodotti, e comunque in modo che ogni insediamento abbia un contenitore ad una distanza massima di 500 metri, misurata sul suolo pubblico.

4. Lo svuotamento dei contenitori è effettuato

almeno tre volte la settimana.

5. Il lavaggio e la disinfezione dei contenitori sono effettuati a cura del Servizio con le modalità di cui all'art.14.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa riferimento alle disposizioni previste per la raccolta dei rifiuti urbani prodotti all'interno dei centri abitati.

Art. 34

Raccolta differenziata

1. Le frazioni di rifiuti per i quali è attuata la raccolta differenziata sono conferiti nei contenitori specifici predisposti dal Servizio.

2. Ai fini di cui al presente articolo, il Servizio può installare uno o più contenitori previsti dal precedente Capo II del Titolo II nei pressi degli insediamenti sparsi, qualora la quantità e la qualità dei rifiuti ivi prodotti renda tecnicamente ed economicamente vantaggiosa la scelta.

Art. 35

Spazzamento

1. Per il I° anno di attuazione del presente Regolamento, si fa riferimento al "Capitolato Speciale d'Appalto per la Pulizia del Suolo dai rifiuti urbani esterni" approvato con deliberazione della Giunta Municipale n.2040 del 16/11/1994.

Art. 36

Trasporto

1. I rifiuti prodotti sono trasportati mediante i normali automezzi previsti per i rifiuti urbani interni.

2. Nell'ambito delle zone di cui al presente Capo il Servizio può individuare delle stazioni di trasferimento.

TITOLO IV

ALTRI TIPI DI RIFIUTI

Art. 37

Rifiuti ospedalieri

1. I rifiuti ospedalieri, esclusi quelli da qualificare come assimilati ai rifiuti solidi urbani per effetto del Decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Ministro della Sanità, previsto dall'art. 1, comma 2-quater, del D.L. 14 dicembre 1988 n. 527 convertito in L. 10 febbraio 1989 n. 45, devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati.

Art. 38

Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
a) ordinaria attività cimiteriale;
b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie;
d) cremazioni.

2. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di cui alle precedenti lettere b, c, d, sono equiparati a rifiuti speciali.

3. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

4. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto e' curato dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto nell'art. 52 del citato DPR n. 285 del 1990.

Art. 39

Siringhe

1. Il Servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe.

2. La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitore

con chiusura ermetica.

3. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni per i rifiuti tossici e nocivi.

TITOLO V

TRASPORTO DEI RIFIUTI

Art. 40

Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella stazione di trasferimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.

2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.

3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4. Con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata in prossimità dei contenitori di rifiuti, onde permetterne la raccolta. Tali divieti sono limitati agli orari stabiliti per la raccolta.

Art. 41

Stazioni di trasferimento

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, il Servizio propone di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.

2. Le stazioni di trasferimento sono dislocate sul

territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.

TITOLO VI

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 42

Modalità dello smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio stesso presso discarica autorizzata dalla Regione.
2. Il riciclaggio dei contenitori ed imballaggi per liquidi in vetro, metallo e plastica oggetto della raccolta differenziata, avviene avvalendosi a seguito di convenzioni aventi i contenuti indicati nell'art. 7, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Ambiente 29 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136.

Art. 43

Discarica

1. La discarica deve rispettare i requisiti minimali indicati al punto 4.2 della Delibera del Comitato.
2. I conferitori dei rifiuti devono attenersi agli orari e alle modalità stabilite dal gestore la discarica.

TITOLO VII

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI

Art. 44

Gestione dei rifiuti speciali

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto 915, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti

stessi, nei seguenti modi:

a) procedere direttamente e previa autorizzazione regionale, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento dei rifiuti speciali, inclusi quelli tossici e nocivi, fornendo le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del Decreto 915;

b) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti medesimi;

c) conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti ai servizi pubblici integrativi eventualmente istituiti dal Comune, tramite apposita convenzione.

2. La convenzione di cui al punto c) del precedente comma 1, deve contenere, tra l'altro, l'obbligo della raccolta differenziata ove tecnicamente possibile.

3. Nel caso di smaltimento nell'ambito dell'impresa, questa deve ottenere l'apposita autorizzazione di cui all'art. 10 del Decreto 915, e deve fornire le informazioni di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo Decreto.

4. Lo stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi avviene con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 15 del D.L. 6 maggio 1994 n. 279.

Art. 45

Obblighi dei produttori

1. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e tossico-nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.

2. I contenitori devono avere chiusure ermetiche e devono essere sistemati in locali chiusi e asciutti.

3. Addetti del Servizio possono svolgere ispezioni dei contenitori e dei locali.

4. Lo smaltimento dei rifiuti di cui al presente articolo avviene in osservanza delle norme contenute nel Decreto 915 e relative norme tecniche applicative, nonché della legge n. 475 del 1988 nel testo vigente.

Art. 46

Smaltimento dei veicoli a motore, rimorchi e simili

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto 915, i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere

obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati.

2. In ogni caso, il detentore deve immediatamente estrarre dal veicolo la batteria, che è stoccata provvisoriamente in area asciutta, quindi smaltita attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'art. 9-quinques del D.L. 9 settembre 1988 n. 397 convertito in L. 8 novembre 1988 n. 475.

3. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati, senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

Art. 47

Fanghi di depurazione

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 915, i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti di cui all'art. 2, comma 4, n. 5), del medesimo Decreto, sono smaltiti obbligatoriamente dal Comune qualora derivino dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani.

2. I fanghi di cui al presente articolo sono smaltiti in discarica controllata di 1^a categoria.

TITOLO VIII

PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 48

Principi fondamentali

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43.

2. In particolare, la gestione del servizio deve:

a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;

b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;

c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;

e) garantire la partecipazione e l'accesso dei

cittadini alla prestazione del servizio, ai sensi del Capo III della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 49

Standard di qualità e quantità del servizio

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio comunale sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori:

- a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
- b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
- c) termine massimo di risposta ai reclami;
- d) sicurezza degli impianti;
- e) rumorosità dei mezzi impiegati;
- f) numero del personale addetto;
- g) conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
- h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
- i) densità media della popolazione;
- l) densità media di uffici e servizi;
- m) altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.

Art. 50

Informazioni e comunicazioni all'utente

1. Il Servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del servizio.

2. La struttura organizzativa di cui al comma precedente riceve i reclami e le proposte dei risposta al richiedente ovvero consegnando tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

3. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, può attuare programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far

crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.

4. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, può provvedere a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

TITOLO IX

GESTIONE DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI

Art. 51

Espletamento del servizio mediante concessione

1. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale debitamente motivate nella delibera consiliare, la gestione del servizio può essere affidata a terzi, totalmente o parzialmente, ai sensi dell'art. 22, comma 2, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. I soggetti affidatari dell'intero o di parte del servizio debbono essere enti o imprese specializzate nella gestione dei rifiuti ed iscritte all'Albo nazionale di cui all'art. 10 del Decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in Legge 29 ottobre 1987, n. 441 [l'Albo diviene operativo dal 1 giugno 1994 per effetto del decreto del Ministro dell'Ambiente in data 30 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109].

3. L'atto di concessione deve tra l'altro contenere:

- a) la previsione dell'esercizio della facoltà riscatto da parte del Comune;
- b) l'obbligo della regolare manutenzione degli impianti per l'intero periodo della concessione;
- c) l'obbligo della rigorosa osservanza delle tariffe stabilite;
- d) le modalità della vigilanza sul servizio;
- e) il canone dovuto per la concessione, ovvero la partecipazione del Comune agli utili d'impresa;
- f) i corrispettivi dovuti al concessionario per immobili e per gli impianti eventualmente ceduti dal Comune;
- g) le modalità per l'esercizio del diritto di

devoluzione, ossia del trasferimento al Comune, alla scadenza del contratto, degli immobili, degli impianti e delle relative pertinenze;

h) le penalità per l'inosservanza degli obblighi contrattuali;

i) i casi di decadenza e di revoca.

l) l'obbligo del rispetto dei principi fondamentali e degli standard fissati ai sensi dei precedenti artt. 58 e 59, nonché delle norme contenute nell'art. 60.

4. Ogni altro profilo dei rapporti tra Comune e concessionario sono regolati dall'apposito capitolato.

TITOLO X

Art. 52

Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono determinate ai sensi degli artt. 106 e seguenti del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383.

2. Le sanzioni amministrative sono stabilite nei

violaz. art.15 punto 2. L.1.000.000	da L. 50.000 a	
violaz. art.15 punto 4. L.1.000.000	da L. 50.000 a	
violaz. art.16 punto 1. L.1.000.000	da L. 50.000 a	
" art.16 " 2 L.1.000.000	da L.100.000	a
" art.16 " 4 L.1.000.000	da L.100.000	a
" art.29 " 1 L.2.000.000	da L.200.000	a
" art.31 " 1 a L.1.000.000	da L. 50.000	
" art.31 " 2 L.1.000.000	da L.100.000	a
" art.31 " 3 L.1.000.000	da L.100.000	a
" art.31 " 4 L.1.000.000	da L.100.000	a
" art.45 L.1.000.000	da L.100.000	a
" art.46 " 3 L.1.000.000	da L.200.000	a

L.2.000.000

ALLEGATO 1

(Planimetrie)

ALLEGATO A

Rifiuti speciali assimilati agli urbani (Rif.: art. 5, comma 1, punto g)

- Imballaggi in genere - Contenitori vuoti - Sacchi e sacchetti di carta o plastica - Fogli di carta - Cassette, pallets - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili - Paglia e prodotti di paglia - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria - Fibra di legno e pasta di legno, purchè palabile - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta - Feltri e tessuti - Pelle e simil pelle - Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali (camere d'aria e copertoni) - Resine termoplastiche e termo indurenti - Imbottiture, isolanti termici e acustici - Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere - Materiali vari in pannelli- Frammenti e manufatti in gesso essiccati - Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro, filo di ferro - Nastri abrasivi - Cavi e materiale elettrico in genere - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate - Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè - Scarti dell'industria molitoria o della pastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi - Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

ALLEGATO B

Caratteristiche di pericolosità e tossicità dei rifiuti

speciali (Rif.: art. 7)

- 1) contengano una o più sostanze elencate nella tabella 1.1 della Delibera del Comitato in concentrazioni superiori ai valori di concentrazione limite (CL) indicati nella tabella stessa;
- 2) contengano una o più delle altre sostanze appartenenti ai 28 gruppi di cui all'allegato al Decreto 915 in concentrazioni superiori ai valori di CL ricavati dall'applicazione dei criteri generali desunti dalla tabella 1.2 della Delibera del Comitato;
- 3) contengano una o più delle altre sostanze figuranti nell'allegato al Decreto 915 in concentrazioni inferiori alle rispettive CL, la cui sommatoria dei rapporti tra la concentrazione effettiva di ciascuna sostanza e la corrispondente CL risulti maggiore a uno, non calcolando le concentrazioni inferiori a 1/100 delle rispettive CL;
- 4) provengano dalle attività di produzione e di servizio elencate nella tabella 1.3 della Delibera del Comitato, salvo che il soggetto obbligato non dimostri che non sono classificabili tossici e nocivi ai sensi dei precedenti punti.

ALLEGATO C

Operazioni di smaltimento dei rifiuti (Rif.: art. 8, punto 3)

- a) deposito sul o nel suolo;
- b) trattamento in ambiente terrestre;
- c) iniezioni in profondità;
- d) lagunaggio;
- e) messa in discarica specialmente allestita;
- f) scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione;
- g) immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
- h) trattamento biologico che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- i) trattamento fisico-chimico che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nel presente articolo;
- l) incenerimento a terra;
- m) incenerimento in mare;

- n) deposito permanente;
- o) raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- p) ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo;
- q) deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui al presente articolo, escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

INDICE

TIT. I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	pag. 1	
Art. 2 Definizioni.....	" 1	Art. 3
Esclusioni.....	" 2	Art. 4
Principi generali di comportamento..	" 2	Art. 5
Rifiuti urbani.....	" 3	Art. 6
Rifiuti speciali.....	" 3	Art. 7
tossici e nocivi.....	" 4	Art. 8
Gestione dei rifiuti.....	" 5	TIT. II ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI
Art. 9 Individuazione.....	" 6	Capo I - Modalità della raccolta
Art. 10 Sistemi di raccolta.....	" 7	Art. 11 Dotazione dei contenitori portasacco
Art. 12 Dotazione di cassonetti.....	" 7	Art. 13 Dotazioni per il ritiro dei rifiuti assimilati.....
" 8	Art. 14 Pulizia e disinfezione dei contenitori.....	" 9
Art. 15 Modalità di conferimento dei rifiuti vietati.....	" 9	Art. 16 Usi vietati.....
" 9	Art. 17 Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti.....	" 10
Art. 18 Periodicità della raccolta.....	" 10	Capo II - Raccolta differenziata
Art. 19 Oggetti della raccolta differenziata di vetro, metalli.....	" 11	Art. 20 Raccolta differenziata di plastica e metalli.....
" 11	Art. 21 Raccolta differenziata della carta.	" 12
Art. 22 Raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi.....	" 12	Art. 23
Art. 24 Associazioni ambientaliste e organizzazioni del volontariato.....	" 13	Art. 24
Art. 25 Coinvolgimento degli utenti.....	" 13	Capo III - Gestione dei rifiuti urbani esteri
Art. 26		ni

Art. 25 Raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani esterni..... " 14 Art. 26
Modalità di espletamento del servi-
zio..... " 14 Art. 27 Cestini
stradali..... pag. 15 Art. 28
Spazzamento delle foglie..... " 15

Art. 29 Pulizia delle aree private..... " 16
Capo IV - Servizi accessori Art. 30 Lavaggio e
disinfezione delle strade " 17 Art. 31 Pulizia
dei locali e delle aree pub- bliche
comprese quelle adibite a mercati,
pubblici esercizi e mani- festazioni
pubbliche..... " 17TIT. III - ZONE CON
INSEDIAMENTI SPARSI Art. 32 Insediamenti
sparsi..... " 19 Capo I - Zone con
regime di privativa Art. 33 Raccolta dei
rifiuti..... " 20 Art. 34 Raccolta
differenziata..... " 20 Art. 35
Spazzamento..... " 21 Art. 36
Trasporto..... " 21 Capo II -
Zone senza regime di privativa Art. 37
Conferimento dei rifiuti..... " 22 Art. 38
Spazzamento..... " 22TIT. IV - ALTRI
TIPI DI RIFIUTI Art. 39 Rifiuti
ospedalieri..... " 23 Art. 40 Rifiuti
cimiteriali..... " 23 Art. 41
Carogne..... " 24 Art. 42
Siringhe..... " 24TIT. V -
TRASPORTO DEI RIFIUTI Art. 43
Automezzi..... " 25 Art. 44
Stazioni di trasferimento..... " 25TIT. VI -
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI Art. 45 Modalità
dello smaltimento..... " 26 Art. 46
Discarica..... " 26TIT. VII - NORME
ATTE A GARANTIRE UNA DISTINTA GESTIONE
DEI RIFIUTI SPECIALI E TOSSICI E NOCIVI
Art. 47 Gestione dei rifiuti speciali..... pag. 27
Art. 48 Obblighi dei produttori..... " 27
Art. 49 Veicoli a motore, rimorchi e simili " 28
Art. 50 Fanghi di depurazione..... " 28TIT.
VIII - PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO
Art. 51 Principi fondamentali..... " 29

Art. 52 Standard di qualità e quantità del
servizio..... " 29 Art. 53
Informazioni e comunicazioni all'
utente..... " 30TIT. IX - GESTIONE

DEL SERVIZIO TRAMITE TERZI	Art. 54
Espletamento del servizio mediante concessione.....	" 31TIT. X - Art. 55
Sanzioni.....	" 32ALLEGATO 1 -
Planimetrie.....	" 33ALLEGATO A
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani...	"
34ALLEGATO B - Caratteristiche di pericolosità e tossicità.....	"
35ALLEGATO C - Operazioni di smaltimento dei rifiuti.....	" 36